MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E NORME CORRELATE DI **PRAEMIA REIM ITALY SGR S.P.A.**

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Cronologia degli aggiornamenti: motivazioni sottese al riesame del Documento di Sintesi del Modello

N.	CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI	DATA DELIBERA CDA
5	L. 206/2023: Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (modificato art. 25-*bis*.1 D.lgs. 231/01). D.lgs. 165/2001, art. 53, c. 16-*ter*: Divieto di *pantouflage* (reati di corruzione di cui al D.lgs. 231/01). L. 90/2024: Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (modificato art. 24-*bis* D.lgs. 231/01). L. 112/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (modificato art. 25 D.lgs. 231/01). L. 114/2024: Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al Codice dell'ordinamento militare (modificato art. 25 D.lgs. 231/01). D.lgs. 129/2024: Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (integrato, peraltro, il Sistema di Whistleblowing). D.lgs. 141/2024: Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (modificato art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/01).	28.03.2025
4	D.lgs. 19/2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (modificato art. 25-*ter* D.lgs. 231/01). L. 93/2023: integrazione contenutistica al reato di Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*ter* L. 633/1941) (art. 25-*novies* D.lgs. 231/01). L. 137/2023: a) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); b) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.) (integrazione art. 24 D.lgs. 231/01); c) trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.) (modificato art. 25-*octies*.1 D.lgs. 231/01).	22.04.2024
3	L. 22/2022: a) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.lgs. 231/01); b) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.lgs. 231/01). D.lgs.156/2022: integrazione contenutistica ai seguenti reati: a) Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000); b) Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000); c) Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) (modificato art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231/01).	20.06.2023

N.	CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI	DATA DELIBERA CDA
	D.lgs. 24/2023: Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.	
2	Aggiornamento del Modello 231 a fronte dell'emissione del: 1) D.lgs. 184/2021: Frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (nuovo art. 25-*octies*.1 D.lgs. 231/01); 2) del D.lgs. 195/2021: Estensione delle condotte di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio comprendendo anche circostanze riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzioni e, nel caso della ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, anche i delitti di natura colposa (modificato art. 25-*octies* D.lgs. 231/01). Integrazione della metodologia di Risk Assesment.	04.07.2022
1	Prima emissione in virtù dell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate	02.12.2021

Indice

DEFINIZIONI

Società: Praemia REIM Italy SGR S.p.A. (di seguito anche "*Praemia SGR S.p.A.*", "Società", "*ente*", "*Azienda*" o "*impresa*", in precedenza Primonial REIM Italy SGR S.p.A.).

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "*Decreto*").

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 e norme correlate (di seguito anche "*Modello*" o "*MOG231*") di Praemia REIM Italy SGR S.p.A.

Destinatari del Modello: tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Reati: i reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle norme correlate.

Catalogo dei reati: riepilogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti allegato al Documento di Sintesi del Modello.

Organismo di Vigilanza *ex* D.lgs. 231/01: l'Organismo (di seguito anche "*Organismo*" o "*OdV*") previsto dal paragrafo 3, Parte Generale, del presente Documento di Sintesi del Modello.

Codice Etico: il Codice allegato al presente Documento di Sintesi del Modello.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina, introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. "*enti*").

Si tratta di una innovativa e più estesa forma di responsabilità che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all'art. 11 della Legge Delega n. 300 del 29 settembre 2000 che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali: la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, emanata a Bruxelles il 26 maggio 1997, la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d'Europa (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Svizzera), il Legislatore italiano introduce, dunque, la responsabilità della *societas*, intesa "*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente*" (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

Si innova così l'assetto normativo: prima del D.lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell'ente, per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio da amministratori e/o dipendenti, era circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte (e solo in caso di insolvibilità del condannato, art. 197 c.p.) e all'obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili (art. 185 c.p.).

1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente

I presupposti della responsabilità amministrativa sono indicati nell'art. 5 del D.lgs. 231/01:

"*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Pertanto, si incorre nella responsabilità amministrativa 231 se:

1. LA COMMISSIONE DEL REATO PRESUPPOSTO È AVVENUTA DA PARTE DI SOGGETTI QUALIFICATI

Per "*soggetti qualificati*" si intendono tanto i soggetti interni, ossia i cd. "*apicali*" ed i c.d. "*sottoposti*" quando i soggetti esterni all'ente quali consulenti o intermediari.

Sono "**SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE**" coloro che:

- rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente;
- esercitano, di fatto, la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente che li pone direttamente a conoscenza di informazioni sensibili e privilegiate. Rileva ad esempio la figura dell'amministratore di fatto, così come definito dall'art. 2639 c.c.;
- esercitano la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e/o svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima nell'ambito di strutture decentrate.

Per i reati commessi da tali soggetti vi è un'inversione dell'onere della prova e spetta all'ente dimostrare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a individuare e prevenire reati del genere di quello verificatosi;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01, aver affidato ad un apposito organo (il c.d. "*Organismo di Vigilanza*"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di farne curare l'aggiornamento;
- l'elusione fraudolenta del Modello attraverso la trasgressione, volontaria, delle regole specifiche dettate dal medesimo da parte degli autori del reato (soggetti in posizione apicale).

Sono "**SOGGETTI IN POSIZIONE SUBALTERNA**" (O "**SOTTOPOSTI**") coloro che sono subordinati alle figure in posizione apicale. Di regola assumerà rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma potranno rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei soggetti posti ai Vertici dell'ente.

Secondo l'art. 7 del D.lgs. 231/01, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "*adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*" (art. 7 commi 1 e 2 del D.lgs. 231/01).

È il Pubblico Ministero che ha l'onere di provare l'omessa direzione o vigilanza ed il collegamento fra questa ed il reato commesso.

2. IL REATO PRESUPPOSTO È STATO COMMESSO NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELL'ENTE

I due requisiti sono cumulabili ma è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi per delineare la responsabilità dell'ente:

- l'**INTERESSE** coincide con la politica adottata dall'impresa. Si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento. Si può valutare ex ante (ossia prima dell'evento-reato);
- il **VANTAGGIO**, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente (anche in termini di risparmio di costi o maggiori utili). Si configura come il vantaggio/beneficio tratto dal reato. Si può valutare *ex post* (ossia dopo l'evento-reato).

La responsabilità è esclusa soltanto "*nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi*" e non dell'ente.

3. L'ENTE È IMPUTABILE PER COLPA ORGANIZZATIVA

La colpa organizzativa della Società consiste nella mancata o insufficiente predisposizione e attuazione di una struttura organizzativa interna dotata di efficacia preventiva rispetto alla commissione dei reati contemplati dalla normativa 231.

In sostanza, scaturisce dell'espressione di scelte di politiche aziendali errate o quantomeno superficiali.

1.3 Il Catalogo dei reati presupposto 231

I reati che impegnano la responsabilità dell'ente sono tassativamente indicati dal Legislatore.

Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/01) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D.lgs. 231/01), la responsabilità dell'ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto, anche ad altre numerose ipotesi.

Attualmente le fattispecie del D.lgs. 231/01 che fanno sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente sono costituite da:

1. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
4. peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25);
5. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
6. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
7. reati societari (art. 25-*ter*);

8. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
10. delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
11. abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
12. omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
13. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
14. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1);
15. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
16. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
17. reati ambientali (art. 25-*undecies*);
18. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
19. razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
20. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
21. reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
22. contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
23. delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
24. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);
25. reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146);
26. reati relativi ai mercati delle cripto-attività.

Una forma di responsabilità amministrativa dell'ente, che tuttavia non discende dalla commissione di reati, bensì dal verificarsi di un illecito amministrativo, è altresì prevista dall'art. 187-*quinquies* TUF, per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187-*bis* TUF e di manipolazione del mercato di cui all'art. 187-*ter* TUF.

L'elenco dei reati sopra indicati è costantemente suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del Legislatore.

Gli enti che hanno la sede principale nel territorio italiano possono essere chiamati a rispondere anche di reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 231/01.

1.4 La natura della responsabilità dell'ente e relative sanzioni

La natura della responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/01 è stata oggetto di discussione. Per quanto formalmente definita "*amministrativa*", è nella realtà una responsabilità molto vicina a quella penale: per la precisione le sanzioni sono di carattere amministrativo mentre il procedimento è regolato dal diritto processuale penale.

La competenza di riconoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale che la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **pecuniarie**: si applicano quando è riconosciuta la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote», in relazione alla gravità dell'illecito, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

  La sanzione pecuniaria è ridotta quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio ovvero ne ha ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulta di particolare tenuità.

  La sanzione, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso, nonché se l'ente ha adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

  Il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta spetta all'ente con il suo patrimonio o con le proprie risorse finanziarie; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente;

- **interdittive**: si applicano in specifici casi, possono essere temporanee (da 3 mesi a 2 anni) o definitive nel caso di reiterazione dell'illecito e possono essere applicate già in fase di indagine quali misure cautelari. Comportano:

  - l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
  - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi o contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi,
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- **confisca del prezzo/profitto del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo/profitto del reato**: si realizza sempre, anche nel caso di non responsabilità dell'ente a seguito del sequestro;

- **pubblicazione della sentenza**: si realizza solo se all'ente è stata applicata la sanzione interdittiva. Viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali quotidiani indicati dal giudice nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta regolata dalle norme del diritto penale.

1.5 L'esenzione dalla responsabilità

Si può ottenere l'esimente se prima della commissione del reato:

1. SONO STATI PREDISPOSTI MODELLI ORGANIZZATIVI, DI GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/01 prevede la possibilità per l'ente di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, e art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/01, il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
f) prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello) al fine di assicurare l'efficace attuazione del Modello.

2. È STATO NOMINATO UN ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto disposto dall'art 6, comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01, la Società deve affidare ad un apposito organo, chiamato "*Organismo di Vigilanza*", il compito di:

- valutare l'effettività e il funzionamento del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua solidità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/01;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità delle modifiche proposte.

3. IL REATO È STATO COMMESSO A SEGUITO DI UNA VIOLAZIONE FRAUDOLENTA DEL MODELLO

È altresì necessario che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il Modello (art. 6, comma 1 lett. c del D.lgs. 231/01).

L'adozione di un Modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto rimettendola alla

scelta discrezionale dell'ente. Esso, tuttavia, è l'unico strumento che ha l'ente per svolgere un'azione di prevenzione dei reati, dimostrare la propria "*non colpevolezza*" ed evitare le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO

In conformità alle disposizioni del D.lgs. 231/01, la Società con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.12.2021 ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 e norme correlate (di seguito "*Modello*").

Il Modello è stato aggiornato in data 04.07.2022, in data 20.06.2023, in data 22.04.2024 e in data 22.11.2024 (con riferimento ad un solo Protocollo), oltre alla presente nuova versione.

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e Protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del D.lgs. 231/01.

L'adozione del Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio Sistema di Controllo Interno.

2.1 Finalità

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati ma anche di rendere edotti tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società (appartenenti o meno all'organico della impresa) delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme alle citate regole e della possibilità di commissione di reati, cui consegue l'applicazione di sanzioni, in capo all'autore del reato e alla Società, ai sensi del D.lgs. 231/01.

Il Modello intende dunque sensibilizzare il personale della Società, i collaboratori esterni e i *partners*, richiamandoli ad un comportamento corretto e trasparente, all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, al rispetto di tutte le regole e procedure.

Sotto questo profilo, il Modello forma nel suo complesso, insieme al Codice Etico, un *corpus* organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Il Codice Etico, approvato con prima Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.12.2021 ed aggiornato nel 2025, è invece "*La Carta o il Sistema di Valori e Principi*" che deve ispirare la condotta della Società nel perseguimento degli obiettivi sociali.

2.2 Struttura

Il presente Documento di Sintesi del Modello è composto di una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello, e di una Parte Speciale, che costituisce il cuore del Modello ed è suddivisa in tante Sezioni ove sono individuate le diverse fattispecie criminose, rispetto alle quali, in sede di individuazione delle aree a rischio, si è evidenziato un potenziale rischio di commissione nell'ambito della Società.

La **PARTE GENERALE** descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, ne individua i destinatari e ne definisce la finalità e la struttura. Detta, di massima, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono all'aggiornamento del Modello, il Sistema disciplinare, il Sistema delle denunce, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

La **PARTE SPECIALE** si occupa, invece, di individuare le fattispecie di reato che devono essere prevenute e le attività "*sensibili*" (quelle, cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato). A questo proposito, la Società ha raggruppato in *undici* categorie i reati di cui al D.lgs. 231/2001, rispetto ai quali sono state dettate regole organizzative e di comportamento:

1. Sezione A: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
2. Sezione B: delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. Sezione C: delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale;
4. Sezione D: peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
5. Sezione E: reati societari;
6. Sezione F: abuso di mercato;
7. Sezione G: omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
8. Sezione H: ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro e beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
9. Sezione I: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
10. Sezione L: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
11. Sezione M: reati tributari.

Per ciascuna tipologia di reato, la Parte Speciale contiene la denominazione della fattispecie criminosa, individua le attività sensibili e definisce i principi generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione e gestione delle attività e nella definizione dei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

2.3 Realizzazione

Per la redazione del Modello 231, la Società, con la guida di esperti del settore, ha tenuto conto:

1. delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231,
2. della Relazione ministeriale accompagnatoria,
3. dei principi generali e delle norme regolamentarie che, devono ispirare un adeguato Sistema di Controllo Interno, anche secondo consolidata interpretazione,
4. delle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001*", elaborate da Confindustria il 7 marzo 2002 e via via aggiornate nel tempo,

5. delle *Best Practices* aziendali,
6. dei precedenti giurisprudenziali in materia e delle interpretazioni fornite dagli operatori del settore,
7. dei riferimenti di letteratura inclusi nella "*Rivista 231*".

La Società ha, altresì, tenuto conto degli strumenti già esistenti diretti a disciplinare il governo societario nonché delle Procedure operative adottate dalle singole funzioni.

La Società ha così messo in atto un progetto interno sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del D.lgs. 231/01. Queste attività, suddivise in fasi successive, sono compiutamente descritte nella Parte Speciale.

2.4 Destinatari

Sono destinatari del Modello tutti coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima;
- intrattengono con l'ente un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell'attività;
- collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (ad es. collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei suoi vertici aziendali.

L'insieme dei destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Protocolli etico organizzativi di attuazione.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Natura

In conformità alle disposizioni del D.lgs. 231/01, la Società con specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione, ha nominato i componenti dell'Organismo di Vigilanza dotato di competenze specifiche in materia, provvisto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità nonché dotato di poteri di iniziativa e controllo interno.

L'idoneità a svolgere il tipo di attività richiesta è attestata dalla sussistenza dei requisiti di:

- **AUTONOMIA**: è soddisfatto sia per le garanzie prestate dall'attuale composizione, con l'attribuzione del ruolo ad un componente esterno, sia per la regolamentazione dei criteri di revoca dell'incarico che lo rende quanto più possibile indipendente dal Vertice Aziendale;
- **INDIPENDENZA** dell'esercizio delle funzioni: è adempiuto, all'atto della istituzione, tramite la dotazione di un idoneo budget da impiegare per l'espletamento dei propri compiti. L'Organismo può fornire annualmente rendiconto delle somme eventualmente utilizzate;

- **COMPETENZA PROFESSIONALE**: è assicurata stante la conoscenza della normativa rilevante, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche e soprattutto di natura penale. La presenza dell'Organismo di Vigilanza, stabilmente vicino alle aree sensibili, agevola il proprio esercizio attraverso la messa a disposizione di specifiche competenze tecniche, manageriali e la profonda conoscenza della realtà aziendale elemento, quest'ultimo, che costituisce condizione essenziale per l'efficace azione dell'OdV stesso;
- **CONTINUITÀ DI AZIONE**: è assicurata dall'Organismo che svolge con costanza la propria attività. È sufficiente, infatti, dimostrare un impegno anche non esclusivo purché prevalente dell'OdV e idoneo, comunque, ad assolvere con continuità ed efficienza alle varie incombenze connesse con le sue funzioni tipiche.

L'Organismo di Vigilanza adotta in autonomia proprie regole di funzionamento, definite in un "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*" del quale il Consiglio di Amministrazione deve prendere formalmente atto in prima istanza e ad ogni suo ulteriore aggiornamento tramite specifica Delibera.

3.2 Cause di ineleggibilità e di decadenza. Cessazione, rinuncia e revoca

Costituiscono cause d'**INELEGGIBILITÀ E/O DECADENZA** dell'OdV:

1. l'interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l'incapacità ad esercitare ovvero l'interdizione temporanea ad esercitare negli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. la condanna, anche in primo grado, salvi gli effetti della riabilitazione: per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001, per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
3. l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
4. una grave infermità che non consenta al componente di poter proseguire regolarmente con le attività di cui è responsabile o che lo costringa ad un'assenza superiore ai sei mesi;
5. il venir meno dei requisiti di eleggibilità: autonomia, indipendenza e continuità d'azione;
6. l'inadempimento dell'incarico affidato;
7. la sentenza di primo grado a carico della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 e norme correlate oppure in esito a un procedimento penale concluso mediante una sentenza di applicazione della pena *ex* artt. 444 ss. c.p.p. ss. ove risulti dalle motivazioni della sentenza "*l'omessa o*

insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV secondo le disposizioni del Decreto art. 6, comma 1, lett. d).

L'Organismo di Vigilanza deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'OdV stesso impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione onde consentire la sostituzione nell'incarico.

L'Organismo ha durata triennale con possibilità di rinnovo per una sola volta mentre la sua composizione e struttura può essere variata sulla base delle esigenze e dei rischi in capo all'ente. In sede di prima nomina si potrà prevedere – a discrezione del Consiglio di Amministrazione – una durata inferiore al triennio per allineamento della nomina con i termini di durata degli altri organi di *governance* della Società.

La **CESSAZIONE** dalla carica è determinata - oltre che dalla scadenza del periodo di durata - da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente. In caso di cessazione per qualunque causa del componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede senza ritardo alla sua sostituzione con un'apposita Delibera.

La **RINUNCIA** da parte del membro dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto immediato.

La **REVOCA** dell'incarico conferito al componente dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione, resta in carica fino alla scadenza del mandato (fatti salvi i casi di cessazione, rinuncia e/o revoca sopra illustrati) e successivamente, in caso non sia nominato un altro Organismo, fino a revoca o a nuova nomina di altro OdV ed è implicito il regime di *prorogatio* che evita la *vacatio.*

3.3 Funzioni

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari;
2. sull'efficace attuazione e funzionamento concreto del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza valuta, alla luce dell'attività svolta, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello anche in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le suddette esigenze.

L'Organismo è, pertanto, tenuto tra l'altro a:

1. effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare eventuali nuove aree sensibili ai sensi del D.lgs. 231/01;
2. verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01 evidenziando la necessità di apportare -ove necessario- eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale e della normativa vigente;
3. verificare nel tempo la validità del Modello promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, le azioni necessarie affinché lo stesso sia ancora efficace nella prevenzione dei reati;
4. attivare, in attuazione del Modello, idonei flussi informativi che gli consentano di essere costantemente aggiornato, dalle strutture aziendali interessate e dagli organi societari, sulle attività sensibili;
5. stabilire adeguate modalità di comunicazione al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;
6. predisporre periodicamente le comunicazioni per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale;
7. promuovere presso la struttura aziendale o gli organi sociali competenti l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello;
8. esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il suddetto procedimento sia stato già attivato;
9. effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello;
10. dotarsi di un'adeguata procedura per gestire un archivio cartaceo e/o informatico della documentazione del Modello;
11. riunirsi periodicamente sulla base di quanto previsto nel "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*" e predisponendo in autonomia appositi verbali delle riunioni da mantenere agli atti della Società;
12. promuovere presso la competente struttura aziendale un adeguato processo formativo/informativo per il personale e in genere per tutti i soggetti destinatari del Modello e verificarne l'attuazione;
13. predisporre delle relazioni periodiche relativamente alla propria attività.

3.4 Poteri

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

1. svolgere sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità attività ispettive periodiche secondo i tempi e le modalità dallo stesso stabiliti. Resta fermo il potere dell'OdV di procedere ad ispezioni a sorpresa;
2. accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, come elencate nella Parte Speciale del Modello;

3. richiedere informazioni e documenti in merito alle attività sensibili a tutti i destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, collaboratori, terzi ecc.) e, laddove necessario, alla Società di Revisione ed ai Componenti del Collegio Sindacale;
4. chiedere informazioni ai Responsabili interessati, anche in outsourcing, dalle attività sensibili;
5. avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente o esterno della Società e del Datore di lavoro (o suo Delegato) per il tema inerente all'igiene, alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;
6. svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisponendo una relazione sulla attività svolta secondo quanto previsto dal Protocollo etico organizzativo di riferimento e proponendo al Responsabile Risorse Umane (Funzione attribuita *ad interim* all'Amministratore Delegato) l'eventuale adozione delle sanzioni disciplinari;
7. segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e dei Protocolli etico organizzativi di prevenzione, ed ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni all'OdV, fermo restando il rispetto dei contenuti del D.lgs. 24/2023;
8. valutare, alla luce dell'attività svolta, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e rappresentarle al Consiglio di Amministrazione e alle funzioni aziendali interessate affinché apportino le eventuali modifiche ai Protocolli etico organizzativi di attuazione del Modello;
9. supportare il Responsabile Risorse Umane (Funzione attribuita *ad interim* all'Amministratore Delegato) per la definizione di programmi di formazione del personale.

L'Organismo di Vigilanza dispone sia della **LIBERTÀ DI ACCESSO** alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e funzioni, sia della **LIBERTÀ D'INIZIATIVA** quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello presso le strutture aziendali ritenute a rischio reato. In capo a tutte le funzioni aziendali, ai dipendenti, collaboratori e ai membri degli organi sociali, sussiste pertanto **L'OBBLIGO DI OTTEMPERARE ALLE RICHIESTE D'INFORMAZIONI** inoltrate dall'Organismo di Vigilanza.

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale.

3.5 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.lgs. 231/01, è definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza e dall'Organismo di Vigilanza verso tali destinatari e verso gli Organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza *ex* D.lgs. 231/01 riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e segnala tempestivamente allo stesso, per l'adozione degli opportuni provvedimenti:

1. le violazioni accertate del Modello ed ogni notizia sui reati di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni da parte dei destinatari, fermo restando il rispetto dei contenuti del D.lgs. 24/2023;
2. ogni informazione rilevante per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l'efficace attuazione del Modello e per il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente una Relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale può richiedere, di volta in volta, che la stessa contenga informazioni ulteriori a quelle sopra indicate.

Le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta elettronica presso la seguente casella di posta: (odv@praemiareim.it). Qualora l'accesso al sistema informatico non fosse possibile o non fosse disponibile, la comunicazione può avvenire tramite posta fisica e/o posta elettronica indirizzata/consegnata ai membri dell'Organismo di Vigilanza con la dicitura *"riservata-personale"* e non deve essere aperta da nessun'altro soggetto.

Per completezza informativa si rimanda ai contenuti del Protocollo etico organizzativo n. 2/2021 "*Definizione degli obblighi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza*".

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

In conformità all'art. 6, comma 2, lett. e) e all'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/01, la Società ha adottato un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni, che compongono il Sistema disciplinare, sono individuate dalla Società in base ai principi di proporzionalità ed effettività (idoneità a svolgere una funzione deterrente e, in seguito, realmente sanzionatoria), e tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento instauratosi nei confronti del responsabile della violazione commessa; ciò in quanto la violazione delle regole di condotta adottate dalla Società con il Modello si rileva indipendentemente dal fatto che tale violazione costituisca o no un illecito penalmente rilevante.

Per completezza informativa si rimanda ai contenuti del Protocollo etico organizzativo n. 1/2021 "*Gestione del Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori*".

5. IL SISTEMA DELLE DENUNCE

In ottemperanza ai contenuti della Legge 30 novembre 2017 n. 179, vi era stata una integrazione al testo del D.lgs. 231/01 ad opera della Legge sul *whistleblowing* al fine di inserire principi di tutela del dipendente o collaboratore che segnalasse illeciti.

Il citato Decreto è stato successivamente modificato per effetto dell'emanazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 apportando una revisione ai seguenti commi (inseriti nel D.lgs. 231/01, in prima istanza, dalla L. 179/17):

- *2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).*
- *2-ter [abrogato dal D.lgs. 24/2023].*

- *2-quater [abrogato dal D.lgs. 24/2023].*

Pertanto, in conformità ai contenuti del D.lgs. 24/2023, la Società si fa promotrice della volontà di perseguire un comportamento etico ed una impostazione culturale di prevenzione interna che favorisca ed assicuri la collaborazione da parte del personale interno, dei collaboratori esterni della stessa nonché dei soggetti terzi per la segnalazione dei reati esplicitati nel D.lgs. 24/2023, disincentivando così il "*codice del silenzio*" del lavoratore e combattendo il fenomeno della cd. "*normalizzazione delle irregolarità*" tramite l'accettazione passiva del lavoratore.

Scopo del Sistema è tutelare e rafforzare la figura del Segnalante e dei soggetti indicati dalla normativa di riferimento nonché la posizione dell'Azienda attraverso un'oculata gestione delle segnalazioni, identificando tempestivamente non solo i soggetti che non perseguono la legalità d'impresa, ma anche i pericoli insiti nell'organizzazione che potrebbero configurarsi idonei a ledere il valore della stessa.

Il Sistema rappresenta, inoltre, un ottimo antidoto per una adeguata strategia di prevenzione degli illeciti e dei reati d'impresa cui il Modello organizzativo 231 si fa principale promotore.

Per completezza informativa si rimanda ai contenuti del Protocollo etico organizzativo n. 3/2021 "*Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)*".

6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione delle modifiche e delle integrazioni del Modello sono di competenza ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello, indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale necessità. L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti in casi specifici.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dal Consiglio di Amministrazione devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche che riguardano i Protocolli etico organizzativi di prevenzione del Modello sono proposte direttamente dalle funzioni aziendali interessate, sentito l'Organismo di Vigilanza, il quale può esprimere parere e formulare, a sua volta, proposte in tal senso.

7. LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la comunicazione del Modello con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i destinatari.

Il Modello è comunicato, a cura del Responsabile Risorse Umane (Funzione attribuita *ad interim* all'Amministratore Delegato) attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. invio per posta elettronica, etc.). Sono stabilite a cura di tale Responsabile, sentito l'Organismo di Vigilanza, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentiti il Responsabile Risorse Umane (Funzione attribuita *ad interim* all'Amministratore Delegato) e il responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni, destinatari del Modello e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute. In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche della Società sui principi di legalità, del Codice Etico e delle disposizioni del D.lgs. 231/01 nel suo complesso.

8. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società prevede l'attuazione di programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del D.lgs. 231/01, del Codice Etico e del Modello globalmente inteso da parte del personale della Società (dipendenti, componenti degli organi sociali, collaboratori esterni). La partecipazione ai suddetti programmi formativi è tracciata ed obbligatoria.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati, al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello ed allo svolgimento di specifiche mansioni.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con il Responsabile Risorse Umane (Funzione attribuita *ad interim* all'Amministratore Delegato), che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

PARTE SPECIALE

INTERVENTO DEL LEGISLATORE SULL'ARTICOLO	ARTICOLI DEL D.LGS. 231/01	DENOMINAZIONE DELLA FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO
D.lgs. 231/01, D.lgs. 75/20, L. 137/2023	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
L. 48/08, L. 133/19, L. 90/24	24-*bis*	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
L. 94/09, L. 236/16	24-*ter*	Delitti di criminalità organizzata
D.lgs. 231/01, L. 190/12, L. 3/19, D.lgs. 75/20, L. 112/24, L. 114/24	25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
D.lgs. 350/01	25-*bis*	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
L. 99/09, L. 206/2023	25-*bis*.1	Delitti contro l'industria e il commercio
D.lgs. 61/02, L. 262/05, L. 190/12, L. 69/15, D.lgs. 38/17, D.lgs. 19/2023	25-*ter*	Reati societari
L. 7/03	25-*quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
L. 7/06	25-*quater*.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
L. 228/03, L. 199/16	25-*quinquies*	Delitti contro la personalità individuale
L. 62/05	25-*sexies*	Abuso di mercato
L. 123/07, D.lgs. 81/08 D.lgs. 106/09, L. 3/18, L. 215/21, L. 85/2023	25-*septies*	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
D.lgs. 231/07, L. 186/14, D.lgs. 195/21	25-*octies*	Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
D.lgs. 184/21, L. 137/2023	25-*octies*.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
L. 99/09, L. 93/2023	25-*novies*	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

INTERVENTO DEL LEGISLATORE SULL'ARTICOLO	ARTICOLI DEL D.LGS. 231/01	DENOMINAZIONE DELLA FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO
L. 116/09	25-*decies*	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
D.lgs. 121/11, L. 68/15, D.lgs. 21/18	25-*undecies*	Reati ambientali
D.lgs. 109/12, L. 161/17	25-*duodecies*	Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
L. 167/17, D.lgs. 21/18	25-*terdecies*	Razzismo e xenofobia
L. 39/19	25-*quaterdecies*	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o […]
L. 157/19, D.lgs. 75/20, D.lgs. 156/22	25-*quinquiesdecies*	Reati tributari
D.lgs. 75/20, D.lgs. 141/24	25-*sexiesdecies*	Contrabbando
L. 22/22	25-*septiesdecies*	Delitti contro il patrimonio culturale
L. 22/22	25-*duodevicies*	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
L. 146/06		Reati transnazionali
L. 129/24		Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

1. IL *PROCESS ASSESSMENT* E IL *RISK MANAGEMENT*

La Società è giunta, attraverso un processo di valutazione supportato da esperti esterni, all'individuazione dei principi e delle regole generali di organizzazione, svolgimento e controllo delle attività, facendo ricorso alla metodologia di *Process Assessment* e *Risk Management*.

1.1. L'esame della documentazione aziendale

La Società incaricata ha preliminarmente proceduto ad un approfondito esame di tutta la documentazione aziendale richiesta e ricevuta e rilevante ai fini della primaria redazione del Modello attraverso una "*Check list della documentazione preliminare di analisi*".

Nello specifico, sono stati approfonditi i contenuti dei seguenti documenti:

1. Atto costitutivo (16.11.2015);
2. Statuto (modificato nell'agosto 2020);

3. Ultimo Bilancio d'esercizio della Garnell SGR S.p.A. (precedente denominazione della Società) riferito all'anno 2019;
4. Visura camerale al 13.01.2021;
5. Organigramma societario aggiornato;
6. Procedure operative interne formalizzate al 2021. In particolare:

   - Gestione del manuale delle procedure
   - Operazioni personali
   - Rilevazione e gestione degli incentivi
   - Best execution and transmission
   - Selezione dei consulenti
   - Risk policy
   - Esercizio di voto nelle società partecipate
   - Valutazione dei beni detenuti dai FIA
   - Processo di valorizzazione delle quote
   - Processi amministrativi
   - Gestione della liquidità SGR
   - Gestione della liquidità dei FIA
   - Trattazione dei reclami
   - Market Abuse
   - Remuneration Policy
   - Istituzione nuovi Fondi
   - Procedura della funzione di gestione del rischio
   - Conflict Policy
   - Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti
   - Procedura di commercializzazione e sottoscrizione delle quote dei FIA
   - Processo di investimento
   - Policy per la gestione del rischio antiriciclaggio
   - Manuale per la gestione degli adempimenti AML
   - Presentazione delle Procedure interne a gennaio 2021 e relativo Elenco delle stesse;

7. un contratto di fornitura di beni e/o servizi in essere al 2021 e scelto a campione.

L'analisi dei documenti ha consentito di avere il quadro completo della struttura organizzativa aziendale e della ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società e delle sue principali modalità operative.

Non solo, la Consulenza ha esaminato il contesto di riferimento in cui operano la Società ed i Fondi di Investimento Alternativi (FIA) che essa gestisce, ha effettuato l'analisi storica di propensione al rischio ed in termini di volontà di adeguamento alla normativa del D.lgs. 231/01.

1.2. L'Intervista di approfondimento

Insieme all'analisi dei documenti ricevuti è stato condotto un approfondimento di merito con le risorse di riferimento al fine di individuare il livello di rischio potenziale e residuo di commissione

dei reati, previsti dal D.lgs. 231/01 e astrattamente configurabili nell'ambito delle attività attuate dalla Società e dai suoi FIA. L'approfondimento sopra citato era mirato a comprendere, nel dettaglio:

- la storia passata dell'impresa e dei suoi FIA;
- le caratteristiche dei processi aziendali riferibili a ciascuna area interessata e l'eventuale rilevanza delle attività ai fini del D.lgs. 231/01;
- le procedure e controlli interni presenti nello svolgimento delle attività, utili alla prevenzione dei reati emersi come rilevanti per la Società e i suoi FIA.

L'Intervista di approfondimento era suddivisa nelle seguenti sezioni:

1. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 24 D.lgs. 231/01 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 24-*bis* D.lgs. 231/01 - Sistemi informativi, privacy e cybersecurity
3. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25 D.lgs. 231/01 - Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione
4. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-*ter* D.lgs. 231/01 - Amministrazione, Finanza e Controllo
5. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-*septies* D.lgs. 231/01 - Sistema unico di gestione dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro
6. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-*octies* D.lgs. 231/01 - Gestione delle attività antiriciclaggio e politica di contrasto all'autoriciclaggio
7. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-*undecies* D.lgs. 231/01 - Gestione ambientale
8. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231/01 - Presidi fiscali e tributari.

I Questionari di autovalutazione sono regolarmente somministrati in occasione di ogni periodico aggiornamento dei contenuti del Modello 231 in occasione degli interventi normativi del Legislatore sul Catalogo dei reati presupposto.

1.3. L'approccio metodologico

L'approccio metodologico ha consentito alla Società di:

1. *Individuare le attività o processi sensibili*: per talune tipologie di reato, sono state individuate e descritte le attività in cui è astrattamente possibile la commissione dei reati-presupposto. La possibilità teorica di commissione dei reati è stata valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell'attività, indipendentemente da chi la svolge e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi.
2. *Identificare le procedure di controllo interno già esistenti*: sono state identificate, quando esistenti, procedure di controllo nei fatti idonee a prevenire i reati considerati, già operanti nelle aree sensibili precedentemente individuate.

3. *Calcolare il rischio residuale*: per ciascuna macro-attività o processo sensibile, attraverso una metodologia di calcolo specifica, è stato stimato il rischio di commissione dei reati che residua una volta considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l'attività in questione.

4. *Predisporre la Matrice dei rischi*: una volta identificati i fattori di rischio, gli stessi vengono traslati all'interno della Matrice tecnica "*penal-preventiva*" con relativo calcolo del "*rischio residuo*" ove si intende, per quest'ultimo e come detto, il valore ottenuto riducendo dal valore iniziale del rischio (a livello potenziale) la valutazione di presidio dei controlli interni di cui al punto precedente.

   Il livello di rischio residuo rappresenta un elemento determinante, ma iniziale, per la definizione delle misure di controllo e/o correttive che devono essere adottate nelle fasi successive alla Mappatura dei rischi. Infatti, preme evidenziare la doverosità della ripetizione, a distanza di tempo, della Mappatura al fine di confrontare e verificare il livello di rischio residuo che ancora potrebbe permanere nonostante le misure adottate con l'aggiornamento del Modello 231.

5. *Identificare i Protocolli etico organizzativi di prevenzione*: sono stati individuati ed elaborati i Protocolli etico organizzativi che dovranno essere attuati per prevenire la commissione dei reati. Sono stati, altresì, individuati i principi accompagnatori per la redazione dei Protocolli di prevenzione, riassumibili come segue:

   - **TRACCIABILITÀ**: deve essere ricostruibile l'iter di formazione degli atti e devono essere reperibili le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve poter essere documentata in tutte le fasi, in modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo che, a sua volta, deve essere documentata eventualmente attraverso la redazione di verbali;
   - **SEPARAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI**: non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
   - **POTERI DI FIRMA E POTERI AUTORIZZATIVI**: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa; le procure devono prevedere obblighi di rendiconto al superiore gerarchico;
   - **ARCHIVIAZIONE/TENUTA DEI DOCUMENTI**: i documenti riguardanti l'attività sociale devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione interessata o del soggetto da questo delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica;
   - **RISERVATEZZA**: l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al Responsabile della Funzione e al soggetto da questo delegato. È altresì consentito all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione.

Per ciascun Protocollo di prevenzione è individuato un responsabile (di seguito "*Responsabile del Protocollo*") che può coincidere con il responsabile della funzione, anche in *outsourcing*, prevalentemente interessata dall'operazione sensibile.

Il Responsabile del Protocollo deve garantire il rispetto delle regole di condotta, dei Protocolli etici di prevenzione e delle procedure aziendali da parte dei propri sottoposti e, per quanto possibile, di tutti coloro che prendono parte all'attività.

Il Responsabile del Protocollo informa l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza, in conformità con quanto previsto nella Parte Generale del presente Documento di Sintesi del Modello.

I Protocolli etico organizzativi sono i seguenti:

- 1/2021 - Gestione del Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
- 2/2021 - Definizione degli obblighi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- 3/2021 - Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing);
- 3.1/2025 – Estratto del Protocollo etico organizzativo n. 3/2021 "Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)";
- 4/2021 - Principi generali inerenti alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 5/2021 - Linee guida di contrasto alla criminalità informatica ed alla pirateria digitale nonché richiami generali privacy e cybersecurity;
- 6/2021 - Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione;
- 7/2021 - Gestione delle risorse umane;
- 8/2021 - Gestione della tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 9/2021 - Gestione della contrattualistica;
- 10/2022 - Gestione dei Gap Action Plan 231.

6. **Compilare il Gap Action Plan**: le non conformità rilevate in sede di Mappatura, e non risolte esclusivamente con la precedente fase di aggiornamento e/o costruzione *ex novo* dei Protocolli, devono essere oggetto di un'analisi dettagliata orientata all'individuazione delle proposte di correttivo da adottare e di una successiva rivisitazione. Infatti, per ogni fattore di rischio devono essere individuati mirati correttivi che andranno ad attenuare i rischi 231 corrispondenti alla specifica non conformità individuata. A distanza di un certo intervallo temporale, ritenuto ragionevole, deve essere verificato l'andamento del correttivo al fine di accertare la risoluzione del gap.

   Al fine di disciplinare la gestione dei Gap Action Plan rivenienti dalle operazioni di mappatura delle aree a rischio illecito, è stato redatto *ex novo* il Protocollo etico organizzativo "*Gestione dei Gap Action Plan 231*".

   L'obiettivo di tale Protocollo è di garantire che tutte le azioni ed i comportamenti che riguardano l'adozione di correttivi corrispondenti a non conformità rilevate in sede di *Risk Assessment* siano costantemente verificati e improntati alla trasparenza nonché all'inerenza

tecnica affinché non vi sia spazio alcuno per comportamenti anomali che pongano la Società al rischio di potenziale sorgente di danno per la commissione di reati.

Tale approccio metodologico è ripetuto per ogni aggiornamento del Modello.

1.4. Le risultanze dell'analisi

Tra le famiglie di reato attualmente contemplate dal D.lgs. 231/01, sono state individuate quelle che possono, anche indirettamente, impegnare la responsabilità della Società costituendo le seguenti *undici* Sezioni in cui è suddivisa la Parte Speciale

1. **Sezione A**: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
2. **Sezione B**: delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. **Sezione C**: delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale;
4. **Sezione D**: peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
5. **Sezione E**: reati societari;
6. **Sezione F**: abuso di mercato;
7. **Sezione G**: omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
8. **Sezione H**: ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro e beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
9. **Sezione I**: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
10. **Sezione L**: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
11. **Sezione M**: reati tributari.

Ciascuna Sezione:

a) analizza e descrive le fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità della Società;
b) individua, in rapporto ad esse, le cosiddette attività "*sensibili*" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *Risk Assessment*);
c) detta i principi e le regole generali per l'organizzazione, lo svolgimento e il controllo delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili, indicando specifici Protocolli etico organizzativi di prevenzione (*cd. Risk Management).*

La scelta della Società di limitare l'analisi a questi reati e adottare per essi gli specifici presidi di controllo di cui al presente Documento di Sintesi del Modello è stata effettuata sulla base di considerazioni che tengono conto:

1. dell'attività principale svolta dalla Società e dai FIA da essa gestiti;
2. del contesto socioeconomico in cui opera la stessa;

3. dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che l'ente instaura con soggetti terzi per sé stessa e per i FIA gestiti.

Per le seguenti famiglie di reato previste dal D.lgs. 231/01:

1. Delitti di criminalità organizzata, nei limiti del solo reato di traffico di organi prelevati da persona vivente destinati al trapianto (art. 24-*ter* D.lgs. 231/01);
2. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 D.lgs. 231/01);
3. Delitti con finalità di terrorismo o di versione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.lgs. 231/01);
4. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/01);
5. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.lgs. 231/01);
6. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1);
7. Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.lgs. 231/01);
8. Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/01);
9. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/01);
10. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/01);
11. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/01);
12. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.lgs. 231/01);
13. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.lgs. 231/01),

come causa di responsabilità e non considerati dal presente Documento di Sintesi del Modello in quanto già adeguatamente e sufficientemente presidiati, estranei o marginalmente applicabili all'attività sociale, la Società ritiene che possano costituire efficace sistema di prevenzione l'insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico e i principi, le procedure, le policy e le linee guida già vigenti. Qualora, nel prosieguo dell'operatività dell'ente, dovessero emergere rischi riconducibili alle famiglie di reato appena citate, sarà cura dell'OdV segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere con un nuovo *Process Assessment* includendo le fattispecie non considerate in fase di implementazione e continuo aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza e gli organi societari sono tenuti a monitorare l'attività sociale e a vigilare sull'adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione che richiedono l'aggiornamento dello stesso.

Sezione A

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

(art. 24 D.lgs. 231/01 - articolo modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 e dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137)

A1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dall'art. 24 del D.lgs. 231/01, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie:

1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.).
2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.).
3. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
4. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (c. 2, n. 1, art. 640 c.p.).
5. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).
6. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).
7. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
8. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).
9. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

A2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, **non possono essere ritenute marginali** all'applicazione del *core business* dell'ente, ivi incluse la gestione dei FIA e le funzioni aziendali svolte in *outsourcing*.

Queste attività possono essere, di massima, così raggruppate:

1. gestione dei rapporti con soggetti pubblici, anche appartenenti all'Unione Europea, inerenti sia alla fase di acquisizione e che di successiva gestione, conforme alla destinazione per la quale è stata presentata, di fondi, finanziamenti, contributi, sovvenzioni pubbliche, ecc. che coinvolgono, anche, gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
2. gestione degli adempimenti societari (Camera di Commercio, Registro delle Imprese, ecc.);
3. gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche nel loro complesso;
4. amministrazione del personale (selezione, assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione, ecc.) e gestione dei rapporti con gli Uffici del Lavoro e gli enti previdenziali;
5. attività aziendali che richiedano l'utilizzo dei sistemi informatici di proprietà della Pubblica Amministrazione;

6. supervisione e controllo nella presentazione di istanze e richieste alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento e/o il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo;
7. gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche concernenti le attività di ispezione, verifica o controllo peculiare (ad es.: Banca d'Italia, Consob, ecc.);
8. gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con gli enti pubblici in materia fiscale e tributaria (ad es.: Guardia di Finanza, Agenzie delle Entrate, ecc.);
9. gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l'eventuale partecipazione a gare o altre procedure così come definite nel Codice degli Appalti vigente sia in fase di predisposizione della documentazione richiesta per la partecipazione al bando che nella fase successiva e interlocutoria finalizzata all'aggiudicazione della gara;
10. gestione dei rapporti con le Autorità giudiziarie e con le forze dell'ordine;
11. continua attuazione del Sistema di Controllo Interno in termini di verifica tracciata del rispetto del divieto di *pantouflage* e dell'acquisizione di specifiche Dichiarazioni preventive quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

A3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti. La Società adotta regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione. Ogni operazione "*sensibile*" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali.

A4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione

A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell'art. 24 D.lgs. 231/01 per effetto della Legge 9 ottobre 2023 n. 137 che ha introdotto i due nuovi reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.), la Società ha condotto a termine, nel 2024, un *Process Assessment* e *Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione al fine di valutare il livello di rischio correlato.

A5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un Sistema di controllo interno volto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e, ove esistenti, costituiscono formalizzazione delle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 4/2021 "*Principi generali inerenti alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" (edizione n. 2 nel 2025).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo etico organizzativo, potrebbero incidere positivamente sui presidi di controllo di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 5/2021 "*Linee guida di contrasto alla criminalità informatica e alla pirateria digitale nonché richiami generali privacy e cybersecurity*" (edizione n. 3 nel 2025);
- Protocollo etico organizzativo n. 6/2021 "*Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione"* (edizione n. 2 nel 2025);
- Protocollo etico organizzativo n. 7/2021 "*Gestione delle risorse umane*" (edizione n. 1 nel 2021);
- Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

A6. Richiamo alle Procedure interne

Le Procedure interne di Praemia REIM Italy SGR S.p.A., che potrebbero evidenziare un impatto positivo sui presidi di controllo in relazione alle fattispecie di reato presupposto di cui alla presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura n. 7: "*Procedura per la selezione dei fornitori*";
- Procedura n. 20: "*Policy in materia di identificazione e gestione dei conflitti di interessi*".

Sezione B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(art. 24-bis D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e integrato dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133 e dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90)

B1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati per delitti informatici legati all'abuso di sistemi e al trattamento illecito di dati (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001). Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.).
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.).
3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.).
4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.).
5. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.).
6. Estorsione (art. 629, c. 3, c.p.).
7. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.).
8. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.).
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.).
10. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.).
11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.).
12. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).
13. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133).

B2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **non possono essere ritenuti marginali** all'applicazione del *business* dell'Azienda, ivi incluse la gestione dei FIA e le funzioni aziendali svolte in *outsourcing*.

Le attività sensibili individuate possono essere raggruppate, di massima, nelle seguenti gestioni:

1. presidi di sicurezza e controllo per i sistemi informatici di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni, soprattutto con riferimento a quelli sensibili, ed il relativo scambio e comunicazione con soggetti terzi (trattamento dei dati, consensi informati, Informative ecc.);
2. piano di *backup* e di *disaster recovery*;
3. sistemi di protezione dai software pericolosi, virus, *malware* ed altro;
4. controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, ai sistemi operativi, alle applicazioni ed alla rete della Società;
5. reportistica dell'attività svolta dall'Amministratore di Sistema e relativa, e periodica, analisi dei rischi;
6. modalità con le quali possono essere eseguiti controlli informatici a distanza in conformità alla legge per evitare che siano compiuti all'insaputa del lavoratore;
7. predisposizione di un inventario periodico delle attrezzature e dei software informatici;
8. sistemi di controllo in ipotesi di sostituzione, distruzione o smaltimento dei computer e dei sistemi;
9. gestione e custodia dei dispositivi rimovibili (ad es. USB, CD, *hard disk*, ecc.);
10. installazione di software provvisti di regolare licenza d'uso;
11. monitoraggio dei sistemi di autenticazione degli utenti tramite codice utente e password e controllo della puntuale revoca degli stessi nei confronti di personale non più operativo presso l'ente;
12. gestione della firma digitale e di altri documenti informatici avente efficacia probatoria;
13. applicazione di una policy mail;
14. videosorveglianza e relativi limiti e cartellonistica;
15. gestione emergenziale per pandemia cybercrime e rischio estorsione da sequestro informatico;
16. gestione di attività in smart working o di telelavoro;
17. cybersecurity;
18. continuità aziendale a seguito di emergenze a livello comunale, regionale, nazionale o internazionale;
19. misure di prevenzione informatica necessarie per evitare i fenomeni di infezione digitale ed estorsione.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

B3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali.

B4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione

A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell'art. 24-*bis* D.lgs. 231/01, per effetto della Legge 28 giugno 2024 n. 90, la Società ha condotto a termine, nel 2025, un *Process Assessment* e *Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione al fine di valutare il livello di rischio correlato.

B5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in materia informatica.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 5/2021 "*Linee guida di contrasto alla criminalità informatica e alla pirateria digitale nonché richiami generali privacy e cybersecurity*" (edizione n. 3 nel 2025).

Il Protocollo etico organizzativo che, a corredo del sopra citato, potrebbe incidere positivamente sui presidi di controllo di cui alla presente Sezione è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

B6. Richiamo alle Procedure interne

La Procedura interna di Praemia REIM Italy SGR S.p.A., che potrebbe evidenziare un impatto positivo sui presidi di controllo in relazione alle fattispecie di reato presupposto di cui alla presente Sezione, è la seguente:

- Procedura n. 21: "*Procedura di selezione, conferimento e monitoraggio degli incarichi agli outsourcers*".

Sezione C

Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale

(art. 24-ter D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, art. 2, comma 29 e integrato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 236)

C1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati per delitti legati alla normativa del "*Pacchetto sicurezza*" di cui alla Legge n. 94 del 15 luglio 2009. Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) per diverse finalità.
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.).
3. Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-*ter* c.p.).
4. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309).
6. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c.p., comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Il reato di associazione per delinquere ricomprende anche quella prevista dall'art. 3 della Legge n. 146 del 2006 che definisce la figura del **Reato transnazionale**. Per "*reato transnazionale*" si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 agli illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
2. Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43).
4. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309).

5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
6. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

C2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **possono essere ritenuti marginali** all'applicazione del *business* dell'Azienda, ivi incluse la gestione dei FIA e le funzioni aziendali svolte in *outsourcing*.

Nonostante tale ridotta rilevanza sono comunque stati condotti specifici approfondimenti con la Direzione della Società. L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

C3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti. La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione. Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali.

C4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un Sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione. Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società. All'atto dell'aggiornamento del Modello non è stato approntato uno specifico Protocollo di prevenzione tarato sulla fattispecie di reato di cui trattasi poiché si ritengono validi:

- i presidi di controllo già vigenti (per i quali è, in ogni caso, suggerita un'attenta formalizzazione);
- le regole comportamentali richiamate nei Protocolli;
- i principi etici inseriti nel Codice Etico;
- il Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

Sezione D

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

(art. 25 D.lgs. 231/01 - articolo integrato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3, dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, dalla Legge 8 agosto 2024 n. 112 e dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114)

È di tutta evidenza che la presente Sezione vada letta, sia per le attività sensibili che per i Protocolli etico organizzativi ivi previsti, in combinato disposto con la Sezione A: *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*. Ciò in considerazione del fatto che talune condotte corruttive possono costituire l'antecedente logico ovvero la modalità strumentale mediante la quale realizzare, ancorché in via astratta, le fattispecie previste dalla *Sezione A* con particolare riguardo al reato di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

D1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati richiamati dall'art. 25 del D.lgs. 231/01, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie:

1. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).
4. Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.).
5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.).
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).
10. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
11. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
12. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
13. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, ad eccezione per le fattispecie di peculato e concussione per carenza dell'elemento soggettivo (art. 322-*bis* c.p.).
14. Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

D2. Le attività sensibili

Le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione ad una prima valutazione **non possono essere ritenute marginali** all'applicazione del *business* dell'Azienda, ivi incluse la gestione dei FIA e le

funzioni aziendali svolte in *outsourcing*, anche in virtù della trasversalità dei reati menzionati nella presente Sezione in relazione ai diversi ambiti nei quali possono essere commessi.

Pertanto, le maggiori attività sensibili sulle quali occorre porre il dovuto presidio di attenzione sono quelle inerenti:

1. alla tracciabilità e puntuale formalizzazione dei rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione, sia italiana, comunitaria che internazionale, in tutte le sue articolazioni, ivi incluse le Autorità di vigilanza ed in qualsiasi occasione si verifichi un contatto con i medesimi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in occasione delle visite ispettive);
2. al processo di screening etico-deontologica e di compliance da eseguire nella valutazione dei fornitori prima di procedere con la relativa contrattualizzazione;
3. alla gestione trasparente di tutto il processo di: a) selezione e assunzione di risorse umane; b) conferimento di incarichi ai fornitori; c) scelta dei consulenti;
4. al Sistema di Controllo Interno in termini di verifica tracciata del rispetto del divieto di *pantouflage* e dell'acquisizione di specifiche Dichiarazioni preventive quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

D3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti e, nella fattispecie, alle normative afferenti alla Legge Anticorruzione 6 novembre 2012 n. 190 e sue successive modifiche o integrazioni.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

D4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione

A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell'art. 25 D.lgs. 231/01, per effetto della Legge 8 agosto 2024 n. 112 e dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114, la Società ha condotto a termine, nel 2025, un *Process Assessment* e *Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione al fine di valutare il livello di rischio correlato.

D5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 6/2021 "*Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione*" (edizione n. 2 nel 2025).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo etico organizzativo, potrebbero incidere positivamente sui presidi di controllo di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 4/2021 "*Principi generali inerenti alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" (edizione n. 2 nel 2025);
- Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

D6. Richiamo alle Procedure interne

Le Procedure interne di Praemia REIM Italy SGR S.p.A., che potrebbero evidenziare un impatto positivo sui presidi di controllo in relazione alle fattispecie di reato presupposto di cui alla presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura n. 7: "*Procedura per la selezione dei fornitori*";
- Procedura n. 15*:* "*Regolamento sul funzionamento degli Organi sociali e definizione dei flussi informativi verso detti Organi*";
- Procedura n. 20: "*Policy in materia di identificazione e gestione dei conflitti di interessi*";
- Procedura n. 21: "*Procedura di selezione, conferimento e monitoraggio degli incarichi ad outsourcers*".

Sezione E

Reati societari

(art. 25-ter D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge 30 maggio 2015 n. 69, dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e dal D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19)

E1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai "*Reati societari*" richiamati dall'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/01, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie**:**

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
2. Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.).
3. Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-*ter* c.c.).
4. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).
5. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).
6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
7. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
10. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.).
11. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
12. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
13. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
14. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.).
15. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
16. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
17. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
18. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023).

E2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati societari, **non possono essere ritenute marginali** in quanto interessano trasversalmente tutti gli enti, qualsiasi sia il settore merceologico nel quale operano. Queste attività possono essere, di massima, così raggruppate:

1. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle Relazioni e in altri documenti di impresa rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società nonché la comunicazione a terzi delle informazioni suddette;
2. gestione della sicurezza dei sistemi informativi;

3. gestione delle risorse finanziarie della Società;
4. stesura della Relazione sulla gestione;
5. gestione amministrativa delle fatture;
6. adempimenti fiscali;
7. operazioni sul capitale;
8. valutazione delle poste estimative;
9. rapporti con controparti societarie in occasione di gare private (selezione competitiva del contraente);
10. gestione delle Assemblee dei Soci;
11. coordinamento e supporto al Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni straordinarie (escluse quelle di natura transfrontaliera in quanto la Società non ha in programma operazioni societarie di natura straordinaria transfrontaliera);
12. rapporti con: i Soci, la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e con le Autorità di Vigilanza o Enti Pubblici;
13. la conservazione della documentazione inerente all'attività dell'ente al fine di consentire la ricostruibilità *ex post* e l'attività di controllo e di revisione previste dalla legge;
14. contenzioso con controparti societarie, e non, anche nei suoi sviluppi transattivi.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

E3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in outsourcing, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali.

E4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 che ha modificato i contenuti dell'art. 25-*ter* D.lgs. 231/01, la Società ha provveduto all'aggiornamento dei contenuti del Modello 231 a seguito delle operazioni di *Process Assessment* e *Risk Management*, come da prassi.

E5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un Sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati societari. Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

All'atto dell'aggiornamento del Modello non è stato approntato uno specifico Protocollo di prevenzione tarato sulla fattispecie di reato di cui trattasi poiché si ritengono validi, oltre alle Procedure interne richiamate nel paragrafo successivo:

- le procedure esistenti ed i presidi di controllo già vigenti (per i quali è, in ogni caso, suggerita un'attenta formalizzazione);
- le regole comportamentali richiamate nei Protocolli;
- i principi etici inseriti nel Codice Etico;
- il Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

E6. Richiamo alle Procedure interne

Le Procedure interne di Praemia REIM Italy SGR S.p.A., che potrebbero evidenziare un impatto positivo sui presidi di controllo in relazione alle fattispecie di reato presupposto di cui alla presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura n. 11: "*Procedura di contabilità dei Fondi gestiti e valorizzazione delle quote*";
- Procedura n. 12: "*Processi amministrativi*".

Sezione F

Abuso di mercato

(art. 25-sexies D.lgs. 231/01 e art. 187-quinquies del TUF)

F1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies* del D.lgs. 231/01 e dall'art. 187-*quinquies*, TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e di seguito riportati:

1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998).
2. Manipolazione di mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998).

F2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi riguardano:

1. le comunicazioni agli investitori e a terzi di informazioni tecniche attinenti ai FIA;
2. la diffusione da parte di "*Soggetti Rilevanti*", anche con il fine di conseguire un vantaggio personale, di dati e informazioni privilegiate e sensibili inerenti agli investimenti effettuati dai FIA e dalla Società;
3. le comunicazioni al pubblico di notizie riservate riguardanti la Società;
4. la gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate utilizzando tali notizie riservate riguardanti la Società e i FIA da essa gestiti.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

F3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in outsourcing, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti.

F4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione. Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

F5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Procedura interna di Praemia REIM Italy SGR S.p.A. è stata ritenuta ragionevolmente esaustiva e adeguatamente dettagliata nella descrizione e prescrizione dei comportamenti che i "*Soggetti rilevanti*" devono porre in essere al fine di evitare di incorrere nella commissione dei suddetti reati. Per tale motivo la Società ha ritenuto non necessario elaborare un apposito Protocollo 231.

All'atto dell'aggiornamento del Modello non è stato approntato uno specifico Protocollo di prevenzione 231 tarato sulla fattispecie di reato di cui trattasi poiché si ritengono validi, oltre alla predetta Procedura interna richiamata anche nel paragrafo successivo:

- i presidi di controllo già vigenti (per i quali è, in ogni caso, suggerita un'attenta formalizzazione);
- le regole comportamentali richiamate nei Protocolli;
- i principi etici inseriti nel Codice Etico;
- il Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

F6. Richiamo alle Procedure interne

La Procedura interna di Praemia REIM Italy SGR S.p.A., che evidenzia un impatto positivo sui presidi di controllo in relazione alle fattispecie di reato presupposto di cui alla presente Sezione, è la seguente:

- Procedura n. 15: "*Procedura in materia di abusi di mercato (Market Abuse)*" *in combinazione con il documento Quinta Capital SGR – Presentazione Procedure*.

Purtuttavia, alla luce dell'attuale assetto societario, la presente sezione del Documento di Sintesi è da considerarsi abrogata dall'aggiornamento 2025 del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.lgs. 231/01 della Società.

Sezione G

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(art. 25-septies D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 modificato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 e dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85)

G1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati per la violazione in materia antinfortunistica di cui alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 ed al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro, integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 e dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. Si tratta delle seguenti fattispecie di reato presupposto:

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

G2. Le attività sensibili

Con riferimento ai contenuti del D.lgs. 81/08, integrato con il D.lgs. n. 106/09 e con la Legge n. 215/2021, per quanto attiene alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime è ritenuto valido il Modello quando questo è adottato ed efficacemente attuato assicurando un Sistema della sicurezza che risponda ai seguenti obblighi:

1. attività di informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori;
2. piani ed attività di sorveglianza sanitaria;
3. formazione primo soccorso, gestione delle emergenze, riunioni periodiche con tema la sicurezza sul luogo di lavoro, la gestione degli appalti e la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
4. gestione e revisione della valutazione dei rischi e adozione di misure e correttivi di prevenzione, mitigazione e protezione susseguenti anche a seguito di emergenze a livello comunale, regionale, nazionale o internazionale che impongono un focus straordinario e suppletivo sul tema rispetto al consueto;
5. rispetto dei parametri standard tecnici, tecnologici e strumentali relativi a macchinari, attrezzature, apparecchiature, agenti chimici, biologici e fisici;
6. attività di audit e di vigilanza con riferimento alle procedure operative, tecniche e gestionali ed alle istruzioni sulla sicurezza dei lavoratori nonché alla loro efficacia a distanza di tempo;
7. acquisizione delle certificazioni "*obbligatorie*".

Tutto ciò definito in un Modello organizzativo che, secondo l'art. 30 del D.lgs. 81/08, includa:

1. un Sistema di registrazione della reale ed avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate sulla base delle dimensioni dell'Azienda;

2. un'articolazione delle funzioni tale da garantire adeguate competenze tecniche e poteri per verificare, valutare, gestire e controllare il fattore rischio e specifico organigramma della sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni emanate e delle regole indicate nel Modello;
4. un Sistema di controllo e reporting che valuti l'attuazione e l'implementazione nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
5. mirate prassi atte al riesame del Modello in occasione dei controlli effettuati, nel caso di incidenti di percorso o di violazioni emerse, in occasione di variazioni dell'assetto organizzativo o societario dell'Azienda e nell'attività di progresso scientifico e tecnologico o in virtù di emergenze a livello comunale, regionale, nazionale o internazionale.

L'art. 30 comma 5 del D.lgs. 81/08, infatti, afferma che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati con l'obiettivo di vigilare sul rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori (ad es. Linee Guida UNI-INAIL del 2001 e seguenti o British Standard OH-SAS 18001:2007 sostituita dalle ISO 45.001:2018 e le successive versioni aggiornate delle certificazioni) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'ente.

Pur tuttavia, ciò non implica necessariamente che il possesso delle suddette Certificazioni di qualità sia di per sé sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità da reato in caso d'infortuni o malattie professionali.

Infatti, l'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/01 specifica che un Modello, per essere considerato effettivamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, non deve essere solo adottato, ma anche efficacemente e costantemente attuato.

L'analisi sui reati di cui alla presente Sezione è stata condotta al fine di assicurare un approccio sinergico in tema di minimizzazione e gestione dei rischi intrecciando la natura prevenzionistica dell'art. 30 del D.lgs. 81/08, così come integrato dal D.lgs. 106/09 e dalla Legge 215/2021, con quella del D.lgs. 231/01 in un'ottica di riduzione ad un livello "*accettabile*" del rischio di una condotta deviante rispetto alle regole e procedure definite all'interno del Modello organizzativo.

Tutto ciò per non incorrere nella cosiddetta "**COLPA ORGANIZZATIVA**" consistente in una mancata, carente o inadeguata predisposizione di una struttura interna dotata di efficacia preventiva rispetto alla commissione dei reati, costruita in un'ottica di miglioramento del concetto di sicurezza all'interno del quale l'oggetto della tutela è la vita stessa delle persone.

Il concetto di colpa organizzativa è connesso con la "**COLPA GENERICA**" per disorganizzazione, imprudenza, negligenza od imperizia della persona giuridica mentre la parte elaborata nel Sub-Modello organizzativo, di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, viene a configurare, in caso di incidente o infortunio, una reale "**COLPA SPECIFICA**" della società per la violazione o inosservanza delle normative e regolamenti, ordinanze, discipline, linee guida in materia antinfortunistica.

La famiglia dei reati presupposto inerente al sistema di gestione e tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro **interessa trasversalmente tutti gli enti**, qualsiasi sia il settore merceologico nel quale operano.

Pertanto, le attività sensibili individuate possono essere raggruppate, di massima, nelle seguenti gestioni:

1. ogni tipologia, ambito ed attività lavorativa;
2. tutela dei lavoratori che operano in modalità di smart working o di telelavoro;
3. presenza di visitatori e "*terzi*", in generale, all'interno del perimetro dell'ente;
4. prevenzione degli incendi;
5. piano di manutenzione;
6. prove di evacuazione;
7. formalizzazione della riunione periodica sulla sicurezza *ex* art. 35 D.lgs. 81/08;
8. analisi dei fabbisogni formativi in materia per tutti i destinatari del Sistema in virtù delle rispettive competenze e/o delle nuove esigenze emerse a seguito di emergenze a livello comunale, regionale, nazionale o internazionale;
9. gestione degli adempimenti inerenti alla cartella sanitaria del lavoro e, nel complesso, l'attività di sorveglianza sanitaria spettante al Medico Competente (MC);
10. attività di verifica e reportistica tracciata del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
11. attività di reportistica tracciata del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
12. rischio elettrico derivante dalla manutenzione delle apparecchiature, impianti e macchinari;
13. puntuale definizione del sistema delle deleghe in materia;
14. affidamento di lavori o servizi a ditte esterne o a lavoratori autonomi, con conseguente scambio del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), quando vigente, ed esecuzione di controlli tracciati;
15. obblighi informativi e di comunicazione dei lavoratori in ottemperanza ai contenuti dell'art. 20 del D.lgs. 81/08;
16. gestione delle eventuali situazioni di crisi sanitaria comunale, regionale nazionale o internazionale con riflessi sull'operatività dell'ente.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

G3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti, e nella fattispecie, alle normative afferenti al D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali.

In generale sono considerati imprescindibili l'impegno:

1. all'elaborazione, approvazione e aggiornamento della Politica dell'impresa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro;
2. al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla Sistema di Sicurezza sul Lavoro (SSL);
3. alla predisposizione delle Deleghe funzionali complete, dettagliate ed esaustive dimostrando l'eccellenza qualitativa delle scelte organizzative assunte;
4. alla puntuale designazione, nomina e/o elezione di tutte le figure responsabili in materia: Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Preposti, Addetti alla squadra di primo soccorso sanitario, Addetti alla squadra emergenze, evacuazione, prevenzione e lotta antincendio;
5. all'assicurazione che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) siano completi, adeguati, sufficienti, esaustivi e costantemente aggiornati anche e soprattutto in virtù di emergenze a livello comunale, regionale, nazionale o internazionale che ne impongono una revisione con intervalli temporali più brevi;
6. all'impostazione e all'aggiornamento dell'Organigramma e relativo funzionigramma della sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di delineare una chiara struttura gerarchica delle singole responsabilità, supportato da un adeguato Sistema di deleghe, responsabilità ed annessi poteri con specifico riferimento ai contenuti dell'art. 30 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
7. alla diffusione della responsabilità nella gestione della SSL all'intera organizzazione, dal Datore di lavoro sino ad ogni lavoratore e soggetto "*terzo*", ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
8. a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione dell'ente;
9. al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
10. a fornire le risorse umane, economiche e strumentali necessarie;
11. a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati, formati e addestrati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
12. al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso il loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
13. a riesaminare periodicamente il Sistema di gestione attuato;
14. a adottare politiche non superficiali;
15. a definire e diffondere all'interno dell'ente gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

G4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un Sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti in materia antinfortunistica.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 8/2021 "*Gestione della tutela, dell'igiene, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro*" (edizione n. 1 nel 2021).

Il Protocollo etico organizzativo che, a corredo del sopra citato, potrebbe incidere positivamente sui presidi di controllo di cui alla presente Sezione è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

Sezione H

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

(art. 25-octies D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195)

H1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-*octies* D.lgs. 231/01 di seguito riportati:

1. Ricettazione (art. 648 c.p.).
2. Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.).
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).
4. Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva Europea 2018/1673 "*sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*", ha esteso i reati presupposto inerenti ai delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* D.lgs. 231/01) comprendendo anche circostanze riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio ed autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Per quanto attiene alla rilevanza operativa delle nuove disposizioni è necessario rilevare la previsione normativa, quale criterio di imputazione soggettiva, dell'elemento colposo.

H2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati societari, **non possono essere ritenute marginali** rispetto al *core business* dell'ente, ivi incluse la gestione dei FIA e le funzioni aziendali svolte in *outsourcing*. Le attività o aree di attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati di cui alla presente Sezione, riguardano i necessari presidi di controllo su:

1. acquisizione di dati d'identificazione ai fini antiriciclaggio;
2. identificazione di tutti gli intestatari di rapporti continuativi;
3. operazioni finanziarie in generale;
4. ciclo attivo e passivo della Società e dei FIA;
5. gestione degli investitori e degli investimenti dei FIA;
6. gestione delle imposte e tasse;
7. monitoraggio e rendicontazione delle operazioni sospette;
8. selezione e gestione dei fornitori, consulenti e partner in generale della Società e dei FIA.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo

dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

H3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti e, nella fattispecie, alle normative italiane e straniere, applicabili. La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali.

H4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione

Con l'introduzione del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, la Società ha provveduto all'aggiornamento dei contenuti del Modello 231 avviato tramite le operazioni di *Process Assessment* e *Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di autovalutazione al fine di valutare il livello di rischio correlato.

H5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Le Procedure interne predisposte da Praemia REIM Italy SGR S.p.A., congiuntamente con il Protocollo etico organizzativo n. 9/2021 "*Gestione della contrattualistica*" (edizione n. 1 nel 2021), sono ritenute ragionevolmente esaustive e adeguatamente dettagliate nella descrizione e prescrizione dei comportamenti che i soggetti di volta in volta coinvolti devono porre in essere al fine di evitare di incorrere nella commissione dei suddetti reati. Per tale motivo la Società ha ritenuto non necessario elaborare un apposito Protocollo 231.

Qualora, nel prosieguo dell'operatività dell'ente, dovessero emergere rischi riconducibili ai reati di cui alla presente Sezione tali da richiedere la predisposizione di un apposito Protocollo 231, sarà cura dell'OdV segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere con eventuali azioni di intervento.

H6. Richiamo alle Procedure interne

Le Procedure interne di Praemia REIM Italy SGR S.p.A., che evidenziano un impatto positivo sui presidi di controllo in relazione alle fattispecie di reato presupposto di cui alla presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura n. 7: "*Procedura per la selezione dei fornitori*".
- Procedura n. 21: "*Procedura di selezione, conferimento e monitoraggio degli incarichi agli outsourcer*".
- Procedura n. 22: "*Policy per la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*" (revisionata nel 2024).

Sezione I

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(art. 25-novies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 e integrato dalla Legge 14 luglio 2023 n. 93)

I1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai si riferisce ai "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*", richiamati dall'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/01, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie:

1. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, art. 171-*bis*, art. 171-*ter*, art. 171-*septies*, art. 171-*octies*, art. 174-*quinquies* della Legge 22 aprile 1941 n. 633).

I2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati societari, **non possono essere ritenute marginali** rispetto al *core business* dell'ente, ivi incluse la gestione dei FIA e le funzioni aziendali svolte in *outsourcing*. Le attività o aree di attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati di cui alla presente Sezione, riguardano i necessari presidi di controllo su:

1. la disciplina del diritto d'autore affinché si eviti qualsivoglia comportamento di *software piracy*;
2. l'installazione di software provvisti di regolare licenza d'uso e su un numero di postazioni coerenti con il numero di attivazioni *Client* concesse dalla licenza d'uso stessa;
3. i canali di distribuzione ufficiali per l'acquisto di programmi o sistemi operativi;
4. il rispetto della normativa concernente il materiale coperto da diritto d'autore;
5. gestione della contrattualistica intesa come *corpus* di clausole etiche a tutela dell'ente e della qualità dei servizi che eroga;
6. gestione di banche dati;
7. gestione di materiale digitale protetto dal diritto d'autore mediante apposite procure;
8. materia del diritto d'autore;
9. programmazione di specifica formazione sul tema al fine di rendere edotte le risorse umane, coinvolte secondo area di competenza, circa i contenuti della normativa di cui trattasi e fornire loro gli strumenti per comprendere ed attuare i necessari presidi di controllo onde agire tempestivamente per la mitigazione dei rischi;
10. modalità di comunicazione verso l'esterno di informazioni concernenti l'ente.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

I3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti e, nella fattispecie, alle normative italiane e straniere applicabili.

Si ribadisce, inoltre, che ogni operazione "*sensibile*" debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

I4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un Sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti in materia antinfortunistica.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 5/2021 "*Linee guida di contrasto alla criminalità informatica ed alla pirateria digitale nonché richiami generali privacy e cybersecurity*" (edizione n. 3 nel 2025).

Il Protocollo etico organizzativo che, a corredo del sopra citato, potrebbe incidere positivamente sui presidi di controllo di cui alla presente Sezione è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

Sezione L

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

(art. 25-decies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116)

L1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce al reato incluso nell'art. 25-*decies* D.lgs. 231/01:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

L2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito del reato di cui alla presente Sezione, **non possono essere ritenute marginali** all'applicazione del *core business* dell'ente, ivi incluse la gestione dei FIA e le funzioni aziendali svolte in *outsourcing*. Tale valutazione è emersa in virtù dei comportamenti cui deve attenersi il dipendente o collaboratore della Società nell'eventualità di un procedimento penale per reati connessi allo svolgimento dell'attività aziendale.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

L3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti e, nella fattispecie, alle normative italiane, e straniere, applicabili.

La Società adotta regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si precisa che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria (Giudici, P.M. e ausiliari), i destinatari del Modello non devono:

1. obbligare, indurre o condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la libera volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
2. accettare/offrire denaro o qualsiasi altra utilità, anche attraverso terzi, per fornire/ottenere dichiarazioni non veritiere.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali.

L4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione del reato della presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

All'atto dell'aggiornamento del Modello non è stato approntato uno specifico Protocollo di prevenzione tarato sulla fattispecie di reato di cui trattasi poiché si ritengono validi:

- i presidi di controllo già vigenti (per i quali è, in ogni caso, suggerita un'attenta formalizzazione);
- le regole comportamentali richiamate nei Protocolli;
- i principi etici inseriti nel Codice Etico;
- il Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

Sezione M

Reati tributari

(art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 – articolo introdotto con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e integrato dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 e dal D.lgs. 4 ottobre 2022 n. 156)

M1. Le fattispecie di reato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce alle condotte che, ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, possono determinare una responsabilità dell'ente per i seguenti reati:

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 D.lgs. 74/2000).
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art 3 D.lgs. 74/2000).
3. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e se connessa al territorio di almeno un altro Stato membro UE, punibile anche a titolo di tentativo.
4. Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e se connessa al territorio di almeno un altro Stato membro UE.
5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 D.lgs. 74/2000).
6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 D.lgs. 74/2000).
7. Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e se connessa al territorio di almeno un altro Stato membro UE.
8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art 11 D.lgs. 74/2000).

M2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **non possono essere ritenute marginali** all'applicazione del *business* dell'Azienda, ivi inclusa la gestione dei FIA, se relazionate al trasversale tema della puntuale gestione del rischio fiscale.

Pertanto, le attività sensibili individuate possono essere raggruppate, di massima, nelle seguenti gestioni:

1. allocazione delle responsabilità interne sul tema fiscale e tributario, ivi compreso il monitoraggio e l'applicazione delle relative normative, nel pieno rispetto del principio della segregazione delle funzioni;
2. predisposizione di procedure *ad hoc* non basandosi solamente sulla normativa civilistica;
3. definizione di una pianificazione tributaria;

4. implementazione di punti di controllo sui rischi fiscali e tributari per la Società ed i FIA gestiti, ivi compresi quelli nuovi;
5. programmazione di una periodica formazione sul tema in continua evoluzione;
6. analisi dell'anagrafe dei clienti e dei fornitori e della reale consistenza informativa degli stessi;
7. completezza e correttezza dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e nell'applicazione delle imposte sostitutive;
8. riconciliazione tra i documenti giustificativi delle fatture ricevute ed il contratto prima dell'effettuazione del relativo pagamento.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

M3. Principi generali e regole di organizzazione, gestione e controllo

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori, anche in *outsourcing*, della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle Procedure interne vigenti e, nella fattispecie, alle normative afferenti ai reati tributari. La Società adotta regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali

M4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

All'atto dell'aggiornamento del Modello non è stato approntato uno specifico Protocollo di prevenzione tarato sulla fattispecie di reato di cui trattasi poiché si ritengono validi, oltre alle Procedure interne richiamate nel paragrafo successivo:

- i presidi di controllo già vigenti (per i quali è, in ogni caso, suggerita un'attenta formalizzazione);
- le regole comportamentali richiamate nei Protocolli;
- i principi etici inseriti nel Codice Etico;
- il Protocollo etico organizzativo n. 10/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

M5. Richiamo alle Procedure interne

Le Procedure interne di Praemia REIM Italy SGR S.p.A., che potrebbero evidenziare un impatto positivo sui presidi di controllo in relazione alle fattispecie di reato presupposto di cui alla presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura n. 11: "*Procedura di contabilità dei fondi gestiti e valorizzazione delle relative quote*";
- Procedura n. 12: "*Processi amministrativi*".